

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni, 11 marzo 2016, n. 3214

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, II sezione civile, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011

CORRENTISTA E FIDEIUSSORI

TRA

E

-opponenti-

BANCA

-opposta-

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2015 le parti concludevano come da verbale da ritenere qui richiamato.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La **BANCA** ricorreva al Tribunale di Napoli chiedendo di ingiungere alla società correntista, quale debitrice principale, ed ai sigg.ri omissis, quali garanti, il pagamento del saldo passivo del conto corrente n. omissis, aperto il 24.3.2003, deducendo che i predetti soggetti avevano prestato fideiussione per euro 156.000,00 il 14.4.2010.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda ed ingiungeva alla debitrice principale ed ai garanti il pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese processuali, con d.i. n. omissis. Il d.i. era notificato il 28.4.2011 al fideiussore omissis ed il 2.5.2011 al fideiussore omissis.

Questi ultimi consegnavano la citazione in opposizione per la notificazione il 3.6.2011 e, dopo averla notificata il 6.6.2011, iscrivevano la causa a ruolo il 9.6.2011.

Con l'atto in questione essi si dolevano dell'indeterminatezza della somma ingiunta, non essendo state specificate le voci di calcolo; della mancata decurtazione della somma di euro 42.623,77 conseguita dalla banca dalla vendita di titoli dati in pegno; del comportamento contrario a buona fede visto che la banca non aveva risposto alla richiesta, anche stragiudiziale, del dettaglio delle somme pretese; della capitalizzazione trimestrale operata, del difetto di pattuizione scritta del tasso degli interessi passivi, della loro determinazione richiamando gli usi su piazza, dell'usura praticata con il tasso degli interessi superiore a quello soglia. Chiedevano, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i..

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni, 11 marzo 2016, n. 3214

L'opposta, previa anticipazione dell'udienza fissata in citazione, si costituiva in giudizio ed eccettava l'improcedibilità dell'opposizione per iscrizione con copia della citazione, che era anche nulla e non sanabile perché non avrebbe avvertito della necessità di costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima, e non venti giorni prima dell'udienza, come fatto. Nel merito resisteva alle pretese osservando che la garanzia prestata era autonoma.

La causa è stata, quindi, scardinata a questo giudice per l'udienza del 6.11.2015.

Ciò premesso, occorre, in primo luogo, respingere le eccezioni in rito sollevate dall'opposta perché del tutto infondate.

In primo luogo, posto che l'originale della citazione è stato depositato in giudizio il 7.7.2011, dopo l'iscrizione a ruolo della causa, eseguita, evidentemente, con copia dell'atto, la giurisprudenza del Supremo Collegio pacificamente ha escluso qualunque conseguenza inficiante la regolarità della costituzione del rapporto processuale dalla condotta siffatta posta in essere dagli oppositori (*"La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 c.p.c., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo"* Cassazione civile, sez. I, 20/07/2015, n. 15130). L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opposta è, dunque, infondata.

In secondo luogo, non è dato comprendere di che cosa l'opposta si sia lamentata sostenendo che l'opponente avrebbe dovuto avvertirla dell'onere di costituirsi in giudizio non venti giorni prima ma dieci giorni prima dell'udienza fissata in citazione.

Tenuto conto del tenore dell'art. 645 c.p.c., nel testo *ratione temporis* applicabile, non si comprende la pertinenza della doglianza ed anche del richiamo alla sentenza n.18 del 2002 della Corte Costituzionale ed agli altri precedenti giurisprudenziali. Inoltre, non è dato sapere per quale ragione la parte abbia ricordato che nel giudizio di opposizione a d.i. i termini di costituzione delle parti possono essere ridotti della metà, posto che la conseguenza deriva, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, dalla riduzione dei termini di comparizione, che nel caso in esame, al contrario, non si è affatto verificata, se si considera che gli oppositori hanno fissato l'udienza di prima comparizione dopo oltre un anno dalla data di notifica della citazione, tanto che l'opposto ne ha chiesto ed ottenuto l'anticipazione.

In terzo luogo, generica e, dunque, inammissibile è la contestazione della documentazione prodotta dall'opposta a corredo della propria domanda, che gli oppositori hanno sollevato in prima udienza, anche genericamente richiamando l'art. 2719 c.c. che, tuttavia, non hanno mai circostanziato all'incarto documentale versato in atti da controparte.

Rammentando che si verte in materia di azione di adempimento, nella quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al creditore che agisce spetta provare la fonte del proprio diritto ed allegare l'altrui inadempimento, toccando al debitore, ai sensi della citata disposizione e dell'art. 1218 c.c., provare di avere pagato oppure di non averlo potuto fare per cause a sé non imputabili (cass. s.u. 13533/2001), e considerato che nel presente giudizio la veste sostanziale di attore e di convenuto è rivestita, rispettivamente, dall'opposta e dagli oppositori, è da rilevare, innanzitutto, che la banca ha prodotto: copia del contratto di conto corrente indicato in ricorso sottoscritto il 24.3.2003 dalla debitrice principale, recante la disciplina scritta e determinata di tutte le condizioni economiche applicate, compresi i tassi di interesse, nominale ed effettivo, debitori e creditori, e delle condizioni giuridiche, tra le quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito ed a debito, recante la specifica approvazione scritta della correntista, come richiesto dalla delibera C.I.C.R. 9.2.2000

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott.ssa Grazia Bisogni, 11 marzo 2016, n. 3214

richiamata dall'art.120 del d.lgs. 385/1993; copia della fideiussione *omnibus* per euro 156.000 prestata a favore della debitrice principale dagli opposenti e da questi sottoscritta, senza che alcuna contestazione al riguardo sia sorta; estratti conto ordinari e scalari dall'apertura del conto alla chiusura; prova, con la produzione, in particolare, dell'estratto conto al 28.2.2011, dell'accredito della somma di euro 42.623,77 ricavata dalla vendita dei titoli dati a pegno dal fideiussore *omnibus*.

In secondo luogo, gli opposenti non solo non hanno provato, e nemmeno dedotto, che il credito vantato è stato soddisfatto, ma non hanno neanche compiutamente dimostrato l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati, se si considera che non hanno depositato i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della legge 108/1996 e che l'elaborato che essi hanno indicato come perizia non è nemmeno firmata dal soggetto che l'avrebbe redatta.

Tutto quanto su esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art.653 c.p.c., del d.i. opposto, con condanna, altresì, degli opposenti al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia 55/2014. Inoltre, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c., considerata la pretestuosità dell'opposizione ed il fine palesemente dilatorio della stessa, evincibile non solo dalla genericità delle eccezioni sollevate in citazione e reiterate nella prima memoria depositata ai sensi dell'art.183 comma 6 c.p.c., anche dalla fissazione della prima udienza in citazione per il 29.11.2012, pur avendo notificato l'atto il 6.6.2011, questo giudice condanna gli opposenti al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.343,00 in favore della Banca.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione a d.i. proposta dai fideiussori contro la Banca, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il d.i. n. omissis;
3. condanna i fideiussori in solido al pagamento, in favore della Banca, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 42,92 per spese ed euro 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
4. condanna i fideiussori in solido al pagamento, in favore della Banca ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., della somma di euro 1.343,00.

Napoli, 10/03/2016

Il giudice
Dott.ssa Grazia Bisogni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*